

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO A VALUTAZIONE PREVENTIVA CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Il D.L. 277/91 prescrive l'obbligo di valutare il rischio di rumore. La valutazione deve essere registrata in un rapporto di cui anche il singolo lavoratore può prendere visione. Consultando il rapporto di valutazione si ha il quadro degli adempimenti di prevenzione che l'azienda deve adottare.

L'azienda in occasione di acquisti, deve privilegiare le macchine meno rumorose e deve informare ed addestrare i lavoratori adibiti a macchine rumorose a più di 85 dBA. Le stesse macchine, se acquistate dopo il 11.09.1991, devono essere accompagnate da informazioni sul livello di rumore prodotto e sui rischi che questo può causare.

Vanno ridotti al minimo gli accessi alle aree di lavoro ad oltre 90 dBA che saranno segnalate e perimetrate.

In genere, vanno adottate tutte le attenzioni ed i comportamenti che limitano la produzione di rumori dannosi.

L'articolo 16 del D.Lgs. 494/96 consente il calcolo in fase preventiva del rumore facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.

La presente valutazione fa riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore individuati dal Comitato Paritetico Territoriale di Prevenzione Infortuni di Torino.

Il calcolo, per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo all'intera durata del cantiere, è stato svolto utilizzando l'espressione:

$$L_{ep} = 10 \log \sum_{i=0}^n \frac{p_i}{100} 10^{0,1 L_{eqi}}$$

[dB(A)]

In cui:

L_{ep}	= livello di esposizione personale
L_{eqi}	= livello equivalente prodotto dalla i-esima attività
P_i	= percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima nell'arco della restazione
esp	= elevazione a potenza dei numeri 10